

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti Avv.ti Avv.ti Giancarlo Gargione (c.f. GRGGCR54H18G447J) ed Ennio De Vita (c.f. DVTNNE68E06H703B), domiciliati agli indirizzi *avvgiancarlologargione@pec.ordineforense.salerno.it - avvenniodevita@pec.ordineforense.salerno.it*, quali difensori della dott.ssa Arianna Gargione (c.f. GRGRNN88B69A717E), nel giudizio RG n. 1383/2020 pendente dinanzi al TAR della Lombardia di Milano, provvedono alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web dell'USR per la Lombardia, in ottemperanza al decreto del Presidente della Sezione III del T.A.R. della Lombardia n. 1068/2020 del 05.08.2020 emesso nel giudizio RG n. 1383/2020.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: T.A.R. Lombardia Milano, RG n. 1383/2020.
2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio: Arianna Gargione (ricorrente); Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata); Ministero Istruzione, in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata); USR per la Lombardia, in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata); Commissione Giudicatrice per la Lombardia del concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. 2015/2018, in persona del legale rapp.te p.t. (Amministrazione intimata).
3. Estremi dei provvedimenti impugnati: a) nota trasmessa alla ricorrente via e-mail in data 11.06.2020 da parte dell'USR Lombardia, con cui si comunica la sua non ammissione alla prova orale del concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. 2015/2018, per mancato superamento del punteggio minimo di 21/30 alla seconda prova scritta; b) esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della ricorrente - candidata n. 1114 - come risultante dal verbale della Sottocommissione 1 n. 26/A del 21.05.2020, che del pari si impugna, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 18/30; c) griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente con i singoli punteggi parziali alla stessa attribuiti, priva di estremi e data; d) elenco degli ammessi alle prove orali del concorso, di cui all'avviso dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia prot. n. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09.06.2020, come successivamente integrato, limitatamente alla mancata inclusione della ricorrente; e) ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, nelle parti e per i vizi che verranno di seguito illustrati, con espressa riserva di motivi aggiunti
4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami: tutti i soggetti ammessi alla prova orale del concorso per servizi generali e amministrativi, indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, presso la regione Lombardia. Si precisa che tale dizione viene

riportata perché così espressamente statuito nel decreto del Presidente della III Sez. del T.A.R. Lombardia n. 1068/2020 che ha stabilito le modalità di compilazione del presente avviso.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata disposta con decreto del Presidente della III Sez. del T.A.R. Lombardia n. 1068/2020, emesso nel giudizio RG n. 1383/2020.

7. Testo integrale del ricorso:

"ECC.MO T.A.R. LOMBARDIA - MILANO

RICORSO

per la dott.ssa **Arianna Gargione**, CF GRGRNN88B69A717E, nata a Battipaglia (SA) il 29.02.1988 e residente in Salerno, al viale Verdi 23/T, rappresentata e difesa - giusta procura apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 – unitamente e disgiuntamente con pari facoltà, dagli Avv.ti **Giancarlo Gargione** (c.f. GRGGCR54H18G447J) ed **Ennio De Vita** (c.f. DVTNNE68E06H703B), tutti elettivamente domiciliati in Milano, alla via Stampa, 14 presso l'avvocato Vito Sena; per le comunicazioni relative al presente procedimento si indicano i seguenti recapiti fax 089/9952356 e P.E.C. *avvgiancarlogargione@pec.ordineforense.salerno.it - avvenniodevita@pec.ordineforense.salerno.it*; contro il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t.;

e contro l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti della dott.ssa Maria Formichella e dott.ssa Annalisa INTERLANDI;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari – anche provvisorie ex art. 56 c.p.a -

a) della nota trasmessa alla ricorrente via e-mail in data 11.06.2020 da parte dell'USR Lombardia, con cui si comunica la sua non ammissione alla prova orale del concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. 2015/2018, per mancato superamento del punteggio minimo di 21/30 alla seconda prova scritta;

b) dell'esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della ricorrente - candidata n. 1114 - come risultante dal verbale della Sottocommissione 1 n. 26/A del 21.05.2020, che del pari si impugna, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 18/30;

c) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente con i singoli punteggi parziali alla stessa attribuiti, priva di estremi e data;

d) dell'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso, di cui all'avviso dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia prot. n. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09.06.2020, come successivamente integrato, limitatamente alla mancata inclusione della ricorrente;

e) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, nelle parti e per i vizi che verranno di seguito illustrati, con espressa riserva di motivi aggiunti.

FATTO

1 – Con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018, è stato indetto concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), Area D del personale ATA.

Il bando ha previsto che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato per singola regione, aumentato di una quota pari al 20% (poi portata al 30%) dei posti messi a concorso e con previsione di presentare domanda di partecipazione per una sola regione.

Per quanto qui rileva, per la Regione Lombardia venivano messi a concorso da parte della USR Lombardia n. 451 posti, oltre al 30% - 135 posti.

2 - La ricorrente, in possesso di un ottimo *curriculum* di studio e professionale, ha partecipato al concorso.

Essendo il numero dei candidati ben superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 863/2018 e dell'art. 11 del Bando, si teneva una prova preselettiva consistente nella somministrazione di cento quesiti a risposta multipla (delle quali solo una esatta), vertenti sulle discipline previste per le prove, al fine di contenere il numero degli ammessi alle prove scritte in un'entità pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso.

3 - La dott.ssa Gargione superava brillantemente la prova preselettiva con il punteggio di 89/100 e veniva quindi ammessa alle prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019, che consistevano, ai sensi dell'art. 13 del bando, in:

- *"a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale"*;

"b. una prova teorico – pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale".

Ai sensi del comma 4 dell'art. 13, per le prove scritte è stato previsto un punteggio massimo di 30 punti ciascuna ed in particolare, per la prova di cui al punto a) per ciascuno dei sei quesiti un punteggio da 0 a 5, mentre per la prova teorico – pratica di cui al punto b) un punteggio compreso

tra zero e trenta, con previsione di ammissione alla prova orale al conseguimento di un punteggio minimo di 21/30 per ciascuna delle due prove scritte.

I criteri di valutazione delle prove scritte sono stati fissati in una griglia di valutazione pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, che ha indicato i seguenti elementi ponderali:

a) Per la prova prima scritta - quesiti a risposta aperta:

1. "Inquadramento normativo", con il seguente descrittore "*Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento*" e la seguente valutazione: insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5 – 1; adeguata Punti 1,5; ottima Punti 2;

2. "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito" con il seguente descrittore "*Organicità, chiarezza, correttezza logico – formale e completezza della trattazione*" e la seguente valutazione: insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5 – 1 – 1,5; adeguata Punti 2; ottima Punti 2,5 – 3;

b) Per la seconda prova scritta - prova teorico – pratica:

1. "Inquadramento normativo" con il seguente descrittore "*Capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi*" e la seguente valutazione: insufficiente Punti 0 – 1- 2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8;

2. "Trattazione del caso proposto" con il seguente descrittore "*Analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa*" e la seguente valutazione: insufficiente Punti 0 – 1- 2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8;

3. "Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto" con il seguente descrittore "*Organicità, pertinenza e completezza dell'atto in termini tecnico-normativi; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso*" e la seguente valutazione: insufficiente Punti 0 – 1- 2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7 - 8; ottima Punti 9;

4. "Correttezza logico-formale" con il seguente descrittore "*Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato*" e la seguente valutazione: insufficiente Punti 0 – 1; lacunosa Punti 2; adeguata Punti 3; buona Punti 4; ottima Punti 5.

4 – Senonché, in data 09.06.2020, l'USR della Lombardia pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, da cui la ricorrente era esclusa.

Al riguardo, vale evidenziare che i candidati ammessi alla prova orale sono risultati solo **207** a fronte dei **451** posti messi a concorso e, pertanto, con ferocissima falciatura (ben 873, in percentuale oltre l'**80%**) del numero dei candidati eliminati dalla Commissione nella fase di correzione delle prove scritte, ed in particolare della seconda prova (anomalia peculiare al solo

concorso DSGA per la Lombardia e che ha generato interrogazioni parlamentari, ispezioni ministeriali ed inchieste giornalistiche).

5 - Appreso l'esito negativo, la ricorrente inoltrava pronta istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito, da cui poteva evincere quanto segue.

Alla prima prova scritta, la ricorrente, è stata uno dei pochi (salvo errori, solo due candidati su di un totale di **1165 partecipanti effettivi**), **ad aver conseguito il punteggio massimo di 30/30, con giudizio di "OTTIMO" a tutti e sei i quesiti e per entrambi i descrittori, sia quello riguardante l'inquadramento normativo che quello relativo alla trattazione del quesito.**

Va qui subito precisato, per quanto rileva nella presente vicenda, che **il quesito n. 2 di tale prova trattava l'attività negoziale dell'istituzione scolastica (precisamente: "2. capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche") ed anche a tale tematica la ricorrente è risultata inappuntabile, ricevendo la valutazione di "Ottima" ed il punteggio massimo 5/5.**

Di contro, alla valutazione della prova teorico – pratica, consistente nell'illustrazione del quadro normativo relativo alle procedure di forniture di beni e nella redazione della determina a contrarre, la ricorrente ha conseguito la valutazione complessiva di 18/30 che, secondo la griglia di valutazione ministeriale predisposta per tale prova, risulta così articolata:

1° Inquadramento normativo: valutazione adeguata Punti 6;

2° Trattazione del caso proposto: valutazione lacunosa Punti 5;

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto: valutazione lacunosa Punti 5;

4° Correttezza logico – formale: valutazione lacunosa Punti 2.

Pertanto, malgrado il massimo dei voti della prima prova scritta, il punteggio della prova teorico-pratica di 18/30 assegnato all'elaborato della ricorrente risulta insufficiente rispetto al minimo previsto (21/30) per l'ammissione agli orali e ne ha determinato la sua esclusione.

6 – Ma la valutazione della prova non è aderente ai citati criteri di valutazione, è illegittima e gravemente lesiva, sicché gli atti impugnati vanno annullati, previa adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA TECNICO PRATICA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI

POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA

Sulla prova teorico-pratica la ricorrente ha conseguito la valutazione complessiva di 18/30.

Ma il giudizio è illogico e contraddittorio.

1.1 - Innanzitutto, al criterio dell'inquadramento normativo è stato assegnato un punteggio di 6 su 8, quindi con valutazione della prova ADEGUATA che presuppone la completa conoscenza della normativa da applicare e della procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto; al contrario, del tutto irragionevolmente, ai successivi descrittori è stata attribuita la valutazione di LACUNOSA, con punteggi di 5 su 8 per TRATTAZIONE DEL CASO PROPOSTO, di 5 su 9 PER PERTINENZA E CORRETTEZZA DELL'ATTO, e 2 su 5 PER CORRETTEZZA LOGICO-FORMALE.

Quindi, i punteggi assegnati per gli altri criteri di valutazione sono da ritenersi contraddittori rispetto alla valutazione conseguita per l'inquadramento normativo e la capacità di utilizzo dei riferimenti di legge, poiché appare illogico che la ricorrente abbia dimostrato buone capacità di ricerca ed applicazione della normativa per poi essere ritenuta lacunosa rispetto all'applicazione in concreto della stessa normativa.

In altre parole, non si comprende come la Commissione abbia potuto giudicare la ricorrente dotata di una capacità "adeguata" rispetto all'individuazione e all'applicazione delle normative di riferimento e successivamente "lacunosa" nella trattazione e redazione dell'atto.

La ricorrente ha, infatti, preliminarmente e compiutamente analizzato la normativa che regola l'autonomia negoziale che attualmente spetta alle istituzioni scolastiche precisando che esse sono sottoposte all'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure negoziali, nonché alla disciplina di cui al D.Lgs. 50 /2016.

Ella ha poi trattato in dettaglio le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 35.

Infine, è stata analizzata in maniera dettagliata la procedura di affidamento per la risoluzione del caso oggetto di prova.

Considerata la completezza della trattazione elaborata dalla dr.ssa Gargione e la correttezza, sia sotto il profilo formale che contenutistico, della determina predisposta, risulta pertanto manifesto l'errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda l'elaborato della ricorrente soprattutto in virtù dell'attribuzione della valutazione di "lacunosa" che presuppone carenze contenutistiche gravi che sono assolutamente assenti nella prova della ricorrente.

Orbene, l'esito della correzione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte

della Commissione.

1.2 – In ogni caso, la valutazione dell'elaborato rispetto ai parametri della griglia prevista per la prova tecnico pratica è da giudicarsi decisamente sottostimata rispetto al criterio dell'inquadramento normativo, stante la analiticità, esattezza e completezza dei riferimenti normativi operati dalla candidata sia nella premessa "teorica" che nell'elaborato "pratico" – determina a contrarre – per cui si ritiene che la prova andasse giudicata "OTTIMA" o quantomeno "BUONA", con correlata espressione di un punteggio di 8 o almeno 7 per tale sub- peso.

Si rileva infatti quanto segue:

- La candidata si è espressa con un linguaggio tecnico, appropriato e pertinente. Viene in maniera completa e coerente analizzata l'autonomia negoziale e il ruolo degli attori coinvolti negli acquisti delle Istituzioni Scolastiche: DS, Dsga e Consiglio di Istituto. Preciso, chiaro, pertinente e corretto è il riferimento al documento programmatico e quindi al Piano triennale dell'Offerta formativa che contiene gli obiettivi strategici dell'Istituzione scolastica;
- Si indica correttamente il riferimento al limite di € 10.000,00 quale margine fino al quale il Dirigente Scolastico può procedere ad acquisti con affido diretto. Così pure in modo perfetto si indica che oltre tale importo il Consiglio di Istituto fissa criteri e limiti. L'inquadramento normativo è ottimo e diligentemente sono citate le fonti e gli articoli del regolamento di contabilità di cui al D.I. 129/2018;
- Viene illustrato in modo eccellente il compito e l'attività che il Dsga è chiamato a svolgere e quindi l'attività istruttoria alla quale deve dare corso negli acquisti in generale. Con altrettanta precisione viene specificata l'autonomia negoziale riferitamente agli acquisti per le minute spese correnti;
- Vengono indicati in modo completo e preciso i due criteri di selezione delle offerte ossia l'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso;
- Pregevole e particolarmente inerente è poi la disamina delle novità introdotte dal c.d Decreto sblocca cantieri - L. n. 55 del 14 giugno 2019 - che ha innovato il D. Lgs. 50/2016; riferimento legislativo di particolare rilievo se si considera l'entrata in vigore della norma solo alcuni mesi prima delle prove tenutesi il 5/6 novembre 2019;
- Corretto ed esaustivo è il riferimento nella determina alle fonti normative citate: la legge 59/97; il D.P.R. 275/99 , la legge 107/2015, Il programma Annuale il PTOF, le linee guida, il D.lgs. 50/2016, il c.d Sblocca cantieri L. n. 55 del 14 giugno 2019.

Dunque, la dott.ssa Gargione ha dimostrato una completa conoscenza e padronanza della normativa da applicare e della procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto e non si vede perché in relazione al criterio dell'inquadramento normativo la ricorrente abbia

ottenuto solo una valutazione di ADEGUATA ed un punteggio di 6/8 che corrisponde ad una condizione di mera sufficienza ed conferenza alla tematica trattata.

Per giunta, l'argomento dell'attività negoziale dell'istituzione scolastica, come premesso in narrativa, era stato trattato dalla ricorrente al quesito n. 2 della prima prova scritta, **che la stessa Commissione aveva valutato OTTIMA**, sia in termini di inquadramento normativo che di sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito, ottenendo il punteggio massimo.

1.3 – Del tutto irragionevolmente, poi, per i successivi descrittori è stata attribuita alla prova la valutazione di "LACUNOSA" con il punteggio di 5 su 8 per TRATTAZIONE DEL CASO PROPOSTO, 5 su 9 PER PERTINENZA E CORRETTEZZA DELL'ATTO, 2 su 5 PER CORRETTEZZA LOGICO-FORMALE.

La ricorrente ha compiutamente trattato la capacità e l'autonomia negoziale che spetta attualmente alle istituzioni scolastiche, il ruolo e le competenze dei vari organi coinvolti nell'attività negoziale (Dirigente Scolastico, Consiglio d'Istituto e D.S.G.A..) e puntualmente descritto, specie nella parte teorica della prova, la procedura negoziale applicabile per l'acquisto, correttamente indicando come soluzione del caso il ricorso alla procedura di all'art. 36 c.2 lett. b) Dlgs. 50/216.

La valutazione è abnorme e gravemente contraddittoria persino rispetto alla valutazione di "adeguatezza" conseguita per l'inquadramento normativo e la capacità di utilizzo dei riferimenti di legge, poiché appare illogico che la ricorrente abbia dimostrato adeguate capacità di ricerca ed applicazione della normativa per poi essere ritenuta addirittura "lacunosa" rispetto alla trattazione della stessa normativa rispetto alla quale aveva dimostrato adeguate capacità applicative.

Considerata la completezza della trattazione elaborata dalla dott.ssa Gargione e la correttezza, sia sotto il profilo formale che contenutistico, della determina predisposta, risulta manifesto l'errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda l'elaborato della ricorrente soprattutto in virtù dell'attribuzione della valutazione di "lacunosa" che presuppone carenze contenutistiche assolutamente gravi nella prova della ricorrente.

Tali errori o omissioni sono del tutto assenti nell'elaborato della ricorrente che, al contrario, ha trattato le questioni oggetto di prova in maniera chiara ed esaustiva, individuando la soluzione corretta e argomentando il percorso logico seguito, anche in tal caso, quindi, non si comprende il ragionamento percorso dalla Commissione nell'applicazione dei criteri di valutazione ministeriali, poiché non si ravvedono né errori né mancanze sotto il profilo contenutistico atte a giustificare una valutazione così bassa come è quella di "lacunosa".

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, perché il giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuati dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *"nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito"* (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. N. 8606/2018).

II - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Lo svolgimento dell'elaborato *de quo* era da considerarsi ampiamente valido, ai fini del conseguimento quantomeno del punteggio minimo per il superamento della prova, anche sotto altro profilo.

Nella complessiva valutazione la Commissione giudicatrice, infatti, da prova di non aver tenuto in debito conto il quadro delle competenze del DSGA in materia di attività negoziale dell'istituzione scolastica.

Sul punto, **va chiarito che il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione;** in materia di attività negoziale delle istituzioni scolastiche, in particolare, le sue competenze attengono essenzialmente all'espletamento dei compiti di natura contabile ed allo svolgimento dell'attività istruttoria dell'attività negoziale, di cui è titolare il Dirigente Scolastico.

La determina a contrarre, dunque, è atto di competenza del Dirigente Scolastico (ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 44 del DM 129/2018).

In tale contesto, l'all. B del D.M. 863/2018, nell'elencare le materie oggetto delle prove di esame, ha indicato la *"contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"* ed è in tale specifico ambito che ha incluso anche l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, volendo con ciò identificare la "curvatura" *amministrativo contabile* del DSGA nella trattazione della materia negoziale della P.A..

Orbene, l'espletamento di una prova teorico – pratica avente ad oggetto l'elaborazione di un atto - determina a contrarre - non esattamente centrato sulla curvatura competenziale del DSGA **non giustifica** la severità del giudizio dell'elaborato della candidata, sicché le valutazioni espresse - che in tre criteri su quattro qualificano "lacunoso" l'elaborato - sono da ritenersi improprie ed errate.

III - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

La valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione affetta da gravi vizi di iniquità, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Al riguardo, si segnala che dai verbali di correzione delle seconde prove scritte emerge che le due commissioni hanno corretto in media **dieci/dodici compiti ad ora**, dedicando circa 6 minuti a compito. Solo il giorno 21.05.2020, nella seduta oggetto di esame e valutazione dell'elaborato della ricorrente, ne sono stati corretti 110 in circa 7 ore, **quasi venti ad ora, con una media di poco più di tre minuti e mezzo minuti a compito.**

Ciò fa desumere una disparità di trattamento e rende, pertanto, necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II° prova scritta di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30), al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare conferma della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

Per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199).

Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147).

Sicché, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo.

IV - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA)

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Inoltre, si evidenzia che la minima differenza – soli 3 punti – tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (18/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30), appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto delle risposte formulate le quali avrebbero sicuramente meritato un'ampia sufficienza.

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Il profilo si amplifica al cospetto della valutazione (30/30) della prima prova scritta della ricorrente, perché **non è possibile immaginare come la Commissione l'abbia potuta giudicare nello stesso contesto concorsuale e in relazione alla trattazione delle stesse materie di esame – quelle di cui all'all. b) del D.M. 863/2018 – prima la migliore tra i candidati presenti al concorso e poi non idonea, escludendola addirittura dall'accesso all'orale.**

Per giunta, la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa ed imponga la ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

***** ***** *****

IN VIA SUBORDINATA - SULLE NUMEROSE IRREGOLARITÀ E ANOMALIE DELLA PROCEDURA E DELLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

V - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DM N. 863 DEL 18.12.2018. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 14, COMMI, 4, 5 E 6 DEL D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ANONIMATO E SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI, PAR CONDICIO E IMPARZIALITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA.

Ferma l'assorbimento di quanto dedotto nel precedente paragrafo, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle doglianze che precedono, si intende far valere la sussistenza di svariate anomalie e irregolarità idonee ad inficiare la procedura concorsuale.

5.1 - In primo luogo, si rileva che dai verbali acquisiti in sede di accesso agli atti non risulta lo svolgimento dell'operazione di abbinamento delle buste contenenti i nomi dei candidati con gli elaborati corretti che, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.p.r. 487/1994, si sarebbe dovuta svolgere a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti, né risulta esservi stata alcuna comunicazione ai candidati della data in cui si sarebbe svolta tale necessaria fase concorsuale.

Come noto, infatti, ai sensi di tale norma, l'operazione di "riconoscimento" ossia di abbinamento tra le schede anagrafiche/ nominativi dei candidati e gli elaborati serve a garantire il principio di anonimato delle prove.

Ebbene l'assenza di pubblicità e trasparenza delle operazioni di abbinamento buste – candidati rende di per sé illegittima l'intera procedura, non essendovi garanzie in ordine al rispetto del principio di anonimato delle prove concorsuali e della par condicio tra concorrenti.

Al riguardo, la giurisprudenza maggioritaria non ritiene necessario l'effettivo verificarsi della violazione dell'anonimato per dichiarare illegittima la procedura in quanto "*Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una potenziale lesione della regola dell'anonimato è di per sé ragione di invalidità, indipendentemente da un concreto accertamento dell'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione*" (T.A.R. L'Aquila, Abruzzo, sez. I, 30/10/2017, n.459; Consiglio di Stato sez. IV, 09/02/2016, n.526; Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 26/2013; T.A.R. Cagliari, Sardegna, sez. I, 14/03/2013, n.229).

5.2 – La valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione del tutto illegittima.

E' principio noto e pacifico che la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo

attraverso un'adeguata rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

Tra gli adempimenti relativi alla verbalizzazione aventi valore essenziale, specie per le sedute delle Commissioni di gara e di concorso, quelli relativi all'indicazione degli ambiti temporali relativi all'attività espletata assumono decisiva rilevanza ai fini dell'osservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Affinché l'obbligo descrittivo possa ritenersi adeguatamente assolto, gli elementi minimi della verbalizzazione da cui non si può assolutamente prescindere comprendono, oltre alla sufficiente descrizione delle attività valutative compiute ed alla corretta indicazione dei partecipanti, l'indicazione delle circostanze di luogo e tempo, con precisazione degli orari di inizio e fine delle operazioni, atteso che in tal modo è possibile dare certezza degli avvenimenti descritti.

Nelle procedure concorsuali pubbliche, tali obblighi sono puntualmente fissati dall'art. 15 del D.P.R. 487/1994, che, all'art. 15, rubricato "*Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie*", impone che di ciascuna delle operazioni di esame e delle decisioni della commissione esaminatrice si rediga puntuale processo verbale.

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice – Sottocommissione n. 1 - ha redatto un verbale – n. 26/A - riferito alla seconda prova d'esame scritto della ricorrente, in cui:

a) l'inizio delle operazioni di correzione risulta iniziato il giorno 21.05.2020 ore 11,00 e chiuso il giorno 26.05.2020 ore 18,30 (cinque giorni dopo); a ben vedere, il 26.05.2020 la sottocommissione 1 si è nuovamente riunita - come da verbale 27/A - dalle ore 11 alle ore 18.30, per cui risulta totale confusione e sovrapposizione tra distinte attività di correzione elaborati recate in distinti verbali;

b) come si evince dai verbali 26A e 26B di pari data ed orario, le due Sottocommissioni in cui è stata articolata la Commissione erano riunite entrambe con la presenza del presidente, così "bilocato" contemporaneamente in due organi e due luoghi.

Quanto precede dà conto del difetto di qualsiasi adeguato riferimento circa il momento del compimento delle attività descritte e degli altri elementi ritenuti ineludibili per un'adeguata verbalizzazione, idoneo a dare certezza che le valutazioni compiute dalla Commissione corrispondano proprio a quelle riportate nel verbale

5.3 - A fronte di quanto precede, la griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente riportante i singoli punteggi parziali alla stessa attribuiti è priva di estremi e data, nonché di qualsiasi elemento idoneo a poterla ritenere incorporata o almeno adesa al verbale riportante le decisioni della commissione esaminatrice sulle prove corrette.

Non vi è certezza alcuna, dunque, di come, dove e quando siano state svolte le effettive operazioni di compilazione della griglia, che ben potrebbero essere state effettuate in via postuma, con concreto rischio di possibile confusione nell'analisi dell'operato dei singoli candidati.

Si badi come, nel caso che ci occupa, tali violazioni manifeste, benché *ex se* idonee e sufficienti all'annullamento degli atti impugnati, non restano solo sul piano teorico od astratto, ma assumono rilevanza concreta, se solo si consideri come il voto assegnato alla ricorrente (18/30) non trovi minima corrispondenza con il livello di preparazione ed i contenuti pienamente soddisfacenti (30/30) della prima prova scritta (due candidati solo hanno conseguito tale massimo punteggio).

5.4 - Dal verbale n. 5 del 13.12.2019 relativo all'organizzazione delle attività di correzione, emerge che *"La commissione delibera di procedere alla suddivisione delle prove da esaminare tra le due sottocommissioni secondo il seguente criterio. Prima dell'inizio delle operazioni di apertura dei plichi, si procede alla numerazione dei singoli plichi partendo dal n. 0001 e all'assegnazione alla sottocommissione n. 1 di tutti i plichi con numerazione dispari e alla sottocommissione n. 2 dei plichi con numerazione pari"*.

Il numero di plico della ricorrente – 1114 - è pari ma i suoi elaborati sono stati sottoposti alla correzione da parte della sottocommissione 1, senza che risulti sia stato mai annullato/rettificato il criterio fissato nel precitato verbale 5.

In conclusione, alla luce dei numerosi vizi sopra richiamati da cui risulta affetta la procedura concorsuale per cui è causa, si richiede l'annullamento della stessa in via subordinata rispetto all'accoglimento dei primi quattro motivi di gravame.

ISTANZA DI SOSPENSIONE ANCHE IN VIA MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum*, si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriva alla ricorrente dall'esclusione dalla prova orale il cui espletamento è in corso, per cui si chiede l'ammissione con riserva alla prova, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Ciò in quanto la rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa.

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero molto inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, precisamente 207 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando oltre ulteriori riserve per un 30% dei posti a concorso, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi

candidati ammessi, anzi al contrario tende a realizzare l'obiettivo proprio del concorso che è quello di coprire i posti vacanti evitando l'anomalia della copertura tramite incarichi temporanei a "facenti funzioni" privi dei requisiti di legge.

Inoltre, si evidenzia che su questione identica alla presente Codesto TAR con le ordinanze nn. 1001/20, 1002/20 e 1003/20 del 29.07.2020, ha concesso l'ammissione con riserva richiesta, ritenendo indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il *periculum in mora* connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali.

Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria ricorrezione della seconda prova scritta della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del C.U.A.G. nella misura di € 325,00, in quanto vertente in materia concorsuale equiparata al pubblico impiego.

Salerno - Milano, lì 04.08.2020

Avv. Ennio De Vita

Avv. Giancarlo Gargione"

Firmato digitalmente da

Ennio De Vita

CN = De Vita
Ennio
C = IT

Firmato digitalmente da

**GIANCARLO
GARGIONE**

CN =
GARGIONE
GIANCARLO
C = IT